

SENT.
413
2022

ANNO	2022
SENT. n°	413
CLAV. n°	2664/22
FASC. n°	992/20
REPER. n°	324/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI SIENA

IL GIUDICE DI PACE DI SIENA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 992/2020 RG promossa da

Giuliani Avv. Nicola, difensore di sé medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del c.p.c.

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Siena, via della Sapienza n. 72;

ATTORE

Contro

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Grosseto, [REDACTED] come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

OGGETTO: inadempimento contrattuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Nicola Giuliani esponeva di aver svolto la propria attività professionale in favore della [REDACTED] nel giudizio R.G. 1052/2017 pendente davanti alla Corte di Appello di Brescia. Riferiva altresì

[Handwritten signature]

che detta attività si era concretizzata nella predisposizione dell'atto di appello, nonché della memoria conclusionale e la memoria di replica; attività meglio descritta nella documentazione versata in atti.

Deduceva ancora che effettuato il deposito della memoria di replica richiedeva, a titolo di acconto, alla [redacted] la somma di un acconto dei compensi professionali; tuttavia la stessa ometteva di eseguire il versamento, pertanto era costretto a rinunciare al mandato ricevuto e a richiedere il saldo delle proprie competenze pari ad di € 3.176,6, comprensivi di Iva e Cap, come da progetto di notula depositato previa detrazione degli acconti già corrisposti (doc.3). Riferiva inoltre che il progetto di notula era stato redatto con l'applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 essendo il valore della causa di € 26.000,00.

Ciononostante, la [redacted] si rifiutava di corrispondere quanto richiesto e, pertanto, persistendo tale atteggiamento di inadempienza era obbligato ad adire l'autorità giudiziaria per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *Voglia il giudice di pace adito, contrariis reiectiis, accertare e dichiarare che l'Avv. Nicola Giuliani ha svolto la propria opera professionale in favore di [redacted] nella causa ruolo n. [redacted] Corte d'Appello di Brescia, così come specificato nel progetto di notula versato in atti e, per l'effetto, condannare [redacted] a pagamento in favore dell'Avv. Nicola Giuliani del credito professionale pari ad € 3.176,86 o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di ragione e di giustizia, oltre gli interessi legali alla rivalutazione monetaria dovuti dal dì della messa in mora sino all'effettivo saldo. Vinte le spese di lite.*

Ritualmente costituitasi, [redacted] contestava fermamente la dinamica dei fatti come rappresentata dall'attore; in particolare deduceva che tra l'Avv. Nicola Giuliani e la [redacted] era intervenuto un accordo in ordine alle corresponsione delle spese legali, quantificate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, a conforto di tale assunto invocava la

e-mail del 13.06.2017 inviata dall'Avv. Giuliani al [redacted] *La presente per invitarla al saldo delle mie competenze professionali relative all'appello [redacted] pari ad € 600,00 come concordato, entro il 19 c.m.*

Concludeva quindi rassegnando le seguenti conclusioni: *Voglia il giudice di pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito: rigettare la domanda formulata dall'Avv. Nicola Giuliani nei confronti dell' [redacted] in quanto infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite.*

All'udienza del 05.05.2022 la causa -istruita documentalmente e con lo sfogo delle prove ammesse con ordinanza emessa fuori udienza in data 01.04.2021- veniva trattenuta in decisione sulle contrapposte conclusioni delle parti.

Si dà atto che il presente giudizio veniva assegnato al sottoscritto giudice dal Presidente del Tribunale di Questo Ufficio con decreto n. 22 del 13.05.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il giudice che è pacifico che la [redacted] abbia conferito all'Avv. Nicola Giuliani l'incarico professionale per cui si discute; al contrario, non risulta agli atti alcun accordo scritto stipulato tra le parti circa la somma pattuita a titolo di spese legali.

A tal proposito si rileva che ex art. 2233 del c.c. il patto di determinazione del compenso deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità. Si osserva che la norma non può ritenersi implicitamente abrogata dalla L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 2: tale norma stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto. Infatti, secondo l'interpretazione preferibile, la novità legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2233 c.c., comma 3. In base a questa interpretazione, la norma sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico (cfr. Cass. n. 11597 del 2015). Si osserva che se il legislatore avesse realmente voluto far venir meno il

requisito della forma scritta per simili pattuizioni, è ragionevole ritenere che avrebbe provveduto ad abrogare esplicitamente la previsione contenuta nell'art. 2233 c.c. comma 3, il quale commina espressamente la sanzione della nullità per quei patti che siano privi del requisito formale ivi prescritto (cfr. sentenza cassazione n. 24213/2021).

Inconferenti quindi risultano anche le deposizioni testimoniali sul punto, escusse in corso di causa.

Né tale emergenza processuale può essere inficiata da tenore letterale della e-mail del 13.06.2017, per i motivi testé richiamati e comunque il tenore letterale nulla prova in tal senso. *La presente per invitarla al saldo delle mie competenze professionali relative all'appello [redacted] a pari ad € 600,00 come concordato, entro il 19 c.m.*

Inconferenti quindi Pertanto, attentamente esaminata la documentazione attestante l'attività professionale versata in atti e tenuta in debita considerazione il valore della causa, in assenza peraltro di specifica e puntuale contestazione circa le voci riportate nel progetto versato in atti, non vi è motivo di discostarsi dalla somma richiesta dall'Avv. Nicola Giuliani a saldo dell'attività espletata.

Ne discende che la parte convenuta deve essere condannata al pagamento a favore dell'attore della somma di € 3.176,86, oltre interessi legali dal di della messa in mora all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 del c.p.c.

PQM

Il Giudice di Pace accertato l'inadempimento contrattuale in capo alla parte convenuta, condanna quest'ultima al pagamento a favore dell'attore della somma di € 3.176,86, oltre interessi legali dal di della messa in mora all'effettivo soddisfo.

Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di giudizio che liquida in € 800,00 per competenze, in € 125,00 per esborsi IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge.

Siena, li 27.08.2022

IL GIUDICE DI PACE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(*Maria Grazia Galgano*)

~~_____~~
~~_____~~

Ufficio del Giudice di Pace
Siena
Espositore in Cancelleria II
30 AGO. 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Grazia Galgano

